



DELIBERA N. 525

20 novembre 2024.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da Società Italiana per le Condotte d'Acqua 1880 S.r.l. – Procedura di gara aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, relativi all'intervento denominato "*utilizzo irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minimi – lavori di completamento della diga principale sul rio Monti Nieddu*" - Importo a base di gara: Euro 94.128.301,62 - S.A.: Invitalia S.p.A.

UPREC - PREC 271-2024-L

Riferimenti normativi

Artt. 66, 104 e 108.

Parole chiave

Appalto integrato, servizi di progettazione, avvalimento premiale, offerta tecnica, limiti dimensionali, capacità professionale.

Massima

Appalto pubblico – Appalto integrato – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Offerta tecnica – Avvalimento premiale – Collaboratore esterno – Necessità del contratto di avvalimento – Non sussiste.

Appalto pubblico – Appalto integrato – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Offerta tecnica – Limiti dimensionali – Necessità – Riduzione delle dimensioni del carattere – Violazione – Non sussiste – Ragioni.

Appalto pubblico – Appalto integrato – Scelta del contraente – Procedura – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione – Servizi di progettazione – Comprova – Modalità – Disciplina di settore.



La finalità dell'avvalimento, sia c.d. puro che premiale, è quella di acquisire in prestito risorse o mezzi che il concorrente deve possedere in proprio, ai fini della partecipazione alla gara ovvero ai fini della valorizzazione della propria offerta. Laddove, in sede di offerta tecnica, la lex specialis di gara non imponga di impiegare per l'esecuzione dell'appalto solo personale dipendente e il concorrente decida di ricorrere all'ausilio di un consulente esterno, non è necessario ricorrere all'avvalimento premiale per acquisire una figura professionale (nel caso in esame, è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione di impegno del professionista a supportare l'impresa in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto).

La sola violazione della dimensione del carattere utilizzato in alcune tabelle della relazione tecnica non impatta sulla valutabilità dell'offerta in parte qua, quando è stato rispettato il numero massimo di pagine prescritto nella lex specialis, quest'ultima non prevede espressamente la non valutabilità dell'offerta in caso di riduzione della dimensione del carattere e la Commissione, nel rispetto del principio di par condicio, abbia valutato integralmente tutte le offerte che non rispettavano fedelmente il font size. In presenza di tali circostanze la valutazione dell'offerta non ha comportato un aggravamento nel processo valutativo, cui è funzionale la previsione di limiti dimensionali nella redazione dell'offerta tecnica.

In seguito all'abrogazione dell'art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, le Linee guida ANAC n. 1 e il Bando-tipo ANAC n. 3/2018, analogamente al Documento di consultazione del nuovo Bando-tipo n. 2/2023 (non ancora adottato), per ampliare la partecipazione, hanno fissato il principio della valutabilità, sia a fini partecipativi che premiali, dei servizi di progettazione "espletati" in data antecedente la pubblicazione del bando, la cui comprova è fornita mediante i documenti richiesti dalla stazione appaltante nella lex specialis. Non rileva che sia stata avviata la procedura di affidamento dei lavori e che l'opera oggetto di progettazione sia stata realizzata e, in mancanza di una esplicita indicazione riportata negli atti di gara, i concorrenti non sono tenuti ad indicare gli estremi dell'atto di validazione del progetto esecutivo.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 novembre 2024

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 103806 del 10 settembre 2024, con la quale la Società Italiana per le Condotte d'Acqua 1880 S.r.l. ha contestato il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di ICM S.p.A., deducendo:

- i) l'illegittima attribuzione del punteggio per il sub-criterio di valutazione B.1 del disciplinare ("qualità della struttura tecnico-organizzativa in esecuzione"), in quanto l'aggiudicataria, che non dispone di un esperto internazionale specializzato nella progettazione e costruzione di dighe in calcestruzzo, per ottenere il punteggio premiale, non ha prodotto un contratto di avvalimento, ma una semplice lettera di intenti;
- ii) la violazione dell'art. 14.1, lett. e) del disciplinare, in quanto l'aggiudicatario avrebbe presentato una polizza assicurativa sottoscritta non dal proprio legale rappresentante, ma da un soggetto di cui non avrebbe indicato i poteri di firma;



- iii) la violazione dell'art. 14.2.1 del disciplinare per superamento del limite massimo di pagine dell'offerta tecnica consentito e per violazione dei criteri redazionali, con conseguente illegittimità del punteggio attribuito per i sub-criteri A.2, A.3 e D.2;
- iv) l'errata attribuzione del punteggio per il sub-criterio A.1 (*"professionalità e adeguatezza dell'offerta"*), in quanto uno dei due servizi di progettazione indicato dall'aggiudicataria non avrebbe dovuto essere valutato dalla Commissione, trattandosi di un progetto esecutivo non ancora validato dal Committente alla data di presentazione dell'offerta;
- v) l'illegittima attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio B.1 in relazione all'esperto internazionale nella progettazione e costruzione di dighe in calcestruzzo, in quanto i due concorrenti avrebbero conseguito un punteggio assimilabile (con uno scarto di appena 0,51 punti) nonostante la maggiore esperienza del professionista indicato dalla Società istante;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. 113990 del 2 ottobre 2024;

VISTE le memorie presentate da Invitalia S.p.a. (acquisita al prot. 116109 dell'8 ottobre 2024) e dalla società aggiudicataria ICM S.p.A. (acquisita al prot. n. 116657 del 9 ottobre 2024);

CONSIDERATO che la presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto integrato per realizzare lavori di completamento della diga principale sul rio Monti Nieddu, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con determinazione del 1° agosto 2024, la gara è stata aggiudicata alla ICM S.p.A., con SWS Engineering S.p.A., Ambiente S.p.A. e O2H Engineering S.r.l.s. (quali progettisti indicati), con un punteggio di 79,333, mentre al secondo posto si è collocata la Società Condotte (odierna istante) con un punteggio di 77,001;

RILEVATO che le questioni sottoposte in esame concernono la legittimità della valutazione tecnica delle offerte effettuata dalla Commissione, la legittimità del punteggio tecnico assegnato all'aggiudicataria per alcuni criteri di valutazione relativi alle parti dell'offerta asseritamente redatte in violazione dei criteri editoriali prescritti nel disciplinare, la legittimità della presentazione della polizza fideiussoria;

RICHIAMATO il consolidato orientamento, sia della giurisprudenza che dell'Autorità, secondo il quale la valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo (e dell'Autorità) solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole (cfr. *ex multis* Delibere ANAC n. 13 del 10 gennaio 2024, n. 660 del 29 settembre 2021, n. 614 dell'8 settembre 2021, n. 424 del 26 maggio 2021);

RITENUTO che, con riferimento alla prima doglianza, relativa all'attribuzione del punteggio per il **sub-criterio B.1** (qualità della struttura tecnico-organizzativa in esecuzione), non emergono profili di manifesta illogicità e irragionevolezza nelle valutazioni della Commissione giudicatrice, con riferimento alla valutazione della figura di esperto in ambito internazionale specializzato nella progettazione e costruzione di dighe in calcestruzzo RCC (contestata dalla Società Condotte);

RILEVATO, in particolare, che l'art. 15 del disciplinare, per il sub-criterio B.1, prevedeva l'attribuzione massima di 15 punti, stabilendo che: *"Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono impiegare al fine di migliorare lo sviluppo delle attività lavorative, in funzione della necessità di ottimizzare gli aspetti riguardanti il personale tecnico che il concorrente intende impiegare. In tal senso, saranno valutate migliori le proposte dalle quali sia possibile evincere un più alto grado di capacità e coerenza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento a interventi di grandi opere strutturali con calcestruzzi di massa e dei calcestruzzi strutturali, con particolare riferimento a: ■ esperienza professionale del Direttore*



*Tecnico di Cantiere; ■ esperto in ambito internazionale specializzato nella progettazione e costruzione di dighe in calcestruzzo RCC; ■ esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze). Il concorrente dovrà riportare all'interno della Relazione una sintetica descrizione del profilo curriculare di figure specialistiche che si propone di impiegare e che abbiano maturato esperienze in commesse simili a quella posta a base di gara". La Società ICM S.p.A. ha ottenuto 10,995/15 punti e nella relazione tecnica in atti (pagg. 5, 6 e 7) viene descritta la struttura tecnico-organizzativa messa a disposizione per lo svolgimento delle attività richieste, evidenziando nove professionisti afferenti il Gruppo di lavoro minimo richiesto dal disciplinare e altri nove professionisti offerti dall'operatore per integrare l'organigramma. Tra questi risulta anche l'Ing. Sante Bonanni, Consulente esterno esperto internazionale in dighe in RCC, con oltre 35 anni di esperienza, di cui viene allegato il *curriculum vitae* e di cui viene descritta l'esperienza più significativa a pag. 10 della relazione tecnica;*

RITENUTO che, diversamente da quanto asserito dalla Società istante, ai fini della valutazione della figura professionale di esperto, non era necessario ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale. Merita al riguardo evidenziare che la clausola che enuncia il suddetto sub-criterio B.1 appare chiara nella sua portata: viene richiesto al concorrente semplicemente di indicare le figure specialistiche che intende impiegare per l'esecuzione dell'appalto, descrivendone il profilo curriculare, senza tuttavia prescrivere che si tratti di soggetti dipendenti dell'operatore ovvero stabilmente collocati nella propria struttura organizzativa, potendo trattarsi anche di professionisti esterni indicati come consulenti;

RITENUTO che da quanto sopra esposto discenda la non obbligatorietà del ricorso all'istituto dell'avvalimento premiale per potere beneficiare del punteggio previsto per la valutazione del consulente esterno. La finalità dell'avvalimento, sia c.d. puro che premiale, è quella di acquisire in prestito risorse o mezzi che il concorrente deve possedere in proprio, ai fini della partecipazione alla gara (in caso di avvalimento puro) ovvero ai fini della valorizzazione della propria offerta (in caso di avvalimento premiale). Se, invece, le risorse non devono essere possedute in proprio dal concorrente, non è necessario utilizzare tale strumento. E ciò è quanto accaduto nel caso in esame, nel quale, in assenza di una prescrizione della *lex specialis* che imponeva ai concorrenti di indicare solo personale dipendente, è stata ritenuta sufficiente la descrizione del profilo di esperto internazionale nell'ambito della relazione dell'aggiudicataria, corredata da una dichiarazione di impegno del professionista a supportare l'impresa in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto. Tale indicazione è, peraltro, coerente con la dichiarazione riportata nel DGUE dell'impresa di ricorrere al subappalto per l'affidamento dell'incarico di esperto internazionale specializzato nella progettazione e costruzione di dighe in Calcestruzzo Rullato Compattato (RCC), richiesto dall'art. 3 del disciplinare come condizione di esecuzione dell'appalto e non come requisito di partecipazione. Spetterà poi alla stazione appaltante verificare, in fase esecutiva, il rispetto delle obbligazioni assunte dall'operatore economico in sede di offerta, ivi compreso l'impiego effettivo della figura di esperto indicata in sede di offerta;

RITENUTO che sia infondata anche la quinta censura (connessa alla prima perché relativa sempre al sub-criterio B.1), con la quale viene contestata la disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio alle due Società (con uno scarto di appena 0,51 punti), in quanto la Commissione non avrebbe considerato che l'esperto indicato dalla Società Condotte avrebbe una maggiore esperienza rispetto a quello indicato da ICM S.p.A. La censura appare infondata per due ragioni. Innanzitutto, perché la valutazione di tale aspetto dell'offerta non riguardava solo la figura dell'esperto internazionale nella costruzione e progettazione di dighe, ma anche altre due figure specialistiche (direttore tecnico di cantiere e i



responsabili di controllo, preposto alla sicurezza, capisquadra e addetti alla gestione dell'emergenza); quindi, per contestare il punteggio, l'istante avrebbe dovuto comparare tutti i profili professionali offerti da entrambi gli operatori e non solo quello di esperto in dighe. Ne discende che, in presenza di una contestazione parziale e parzializzata di un punteggio che implicava una valutazione più ampia, non è possibile sindacare eventuali vizi di logicità nell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione. In secondo luogo, si osserva che dal prospetto riportato a pag. 10 della relazione di ICM S.p.A. si desume che l'Ing. Bonanni ha un'esperienza di oltre 35 anni nella progettazione di dighe, anche in Cile, Perù e Honduras, per cui non si ravvisa una manifesta irragionevolezza nell'attribuzione di un punteggio simile alle due Società;

RITENUTO che la seconda censura, relativa ad un asserito difetto di sottoscrizione della garanzia provvisoria, sia infondata in punto di fatto. Dalla documentazione in atti si evince che la polizza fideiussoria presentata da ICM S.p.A. è stata sottoscritta dal garante (Dott. Michael Werner) e per la società dal Dott. Francesco Telesca. Quest'ultimo, a differenza di quanto sostenuto dall'istante, risulta essere munito del potere di sottoscrivere la polizza, essendo Procuratore speciale della Società dal 2018 e, a partire dal 2021, titolare anche del potere di *"stipulare e sottoscrivere fideiussioni bancarie ed assicurative a favore degli enti appaltanti a garanzia della partecipazione alla gara, della buona esecuzione, dei lavori e della restituzione degli anticipi contrattuale"*, come riportato nella visura camerale depositata dalla SA. Nel caso in esame, dunque, non vi è un difetto di sottoscrizione della polizza fideiussoria, recando quest'ultima sia la firma digitale del garante (da parte di un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia) sia del Procuratore speciale della Società (titolare di specifico potere alla sottoscrizione di garanzie). Quand'anche vi fosse stato un dubbio (ma non è questo caso) in ordine al potere di rappresentanza e firma da parte del soggetto che, per il concorrente, ha sottoscritto la polizza, la SA avrebbe potuto (*rectius* dovuto) attivare il procedimento di soccorso istruttorio, atteso che ciò che non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – è la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, ma analoga previsione non è prevista in caso di difetto o irregolarità della sottoscrizione da parte del concorrente, considerando che *"la fideiussione produce l'effetto di obbligare il garante nei confronti del soggetto a cui favore è prestata la garanzia anche a prescindere dalla sottoscrizione del debitore garantito (TAR Sicilia-Catania, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 1744), posto che, come previsto dall'art. 1936, secondo comma, c.c., il debitore potrebbe persino non avere conoscenza della fideiussione, che risulterebbe comunque efficace"* (TAR Calabria, Reggio Calabria, 2 aprile 2024, n. 256);

RILEVATO che la terza doglianza riguarda la violazione dei limiti dimensionali per la redazione dell'offerta tecnica da parte della Società aggiudicataria. Espone l'istante che tale Società non avrebbe dovuto ottenere i punteggi relativi ai sub-criteri A.2, A.3 e D.2, in quanto, con riferimento a tali sub-criteri, la sua relazione tecnica eccederebbe i limiti dimensionali imposti dall'art. 14.2.1 del disciplinare, in spregio al principio di *par condicio competitorum*;

CONSIDERATO che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, *"in materia di gare pubbliche, la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis, e in ogni caso (nei casi in cui la regola, semperché sia formulata in termini inequivoci, sia accompagnata da una espressa e specifica sanzione escludente), nel senso che l'eventuale eccedenza quantitativa rispetto al limite prefigurato dalla lex specialis determini, in concreto, una alterazione valutativa dell'offerta"* (Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815). È stato altresì chiarito che nel caso in cui la *lex specialis* prevede la non valutabilità delle pagine eccedenti il numero massimo prescritto *"il ricorrente, che intende valorizzare la violazione, deve fornire prova – anche solo presuntiva*



– che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro" (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021, n. 5112; Id., 9 novembre 2020, n. 6857);

RILEVATO che, nel caso in esame, l'art. 14.2.1 del disciplinare (nella Tabella 8, a pag. 41) prevedeva il numero massimo di pagine per ciascun paragrafo (il par. A doveva essere formato da 2 schede in formato A3 e da 7 pagine in formato A4, i par. B, C e D dovevano essere contenuti in 13 pagine), nonché precisi criteri editoriali, precisando che "il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica";

CONSIDERATO che, dalla documentazione in atti, risulta che la relazione tecnica di ICM S.p.A. è rispettosa del numero minimo di pagine stabilito dal disciplinare, essendo contenuta in 20 pagine, comprensive anche delle due schede tecniche. Solo nelle tabelle riportate alle pagine 5, 6 e 7 della relazione (contenenti la descrizione e la professionalità del gruppo di lavoro) non risulta fedelmente rispettata la dimensione dei caratteri (font size 11) prevista nel disciplinare. Ciò posto, si ritiene che la sola violazione della dimensione del carattere utilizzato nelle citate tabelle non impatti, nel caso in esame, sulla valutabilità dell'offerta *in parte qua*, per i seguenti motivi: innanzitutto, perché è stato rispettato il numero massimo di pagine prescritto nella *lex specialis* (ciò rende il caso in esame totalmente differente da quello affrontato dall'Autorità nella Delibera n. 29 del 17 gennaio 2024, in cui vi era stato uno sforamento di ben 370 pagine); in secondo luogo, perché il disciplinare non prevedeva *expressis verbis* la non valutabilità dell'offerta in caso di riduzione della dimensione del carattere all'interno della casella di testo dei grafici; in terzo luogo, perché anche la Società istante, in alcune tabelle della propria offerta (cfr. pagg. 5 e 8), non ha fedelmente rispettato il font size, ciononostante la sua offerta è stata parimenti valutata dalla Commissione, nel rispetto del principio di *par condicio*. Dal combinato disposto di queste tre circostanze si desume che, nel caso di specie, la Commissione abbia correttamente applicato l'art. 14.2.1. del disciplinare, valutando entrambe le offerte integralmente, anche in ragione del fatto che la leggibilità delle offerte e il rispetto del numero massimo di pagine non ha comportato alcun aggravamento nel processo valutativo, cui è funzionale la previsione di limiti dimensionali nella redazione dell'offerta tecnica;

RILEVATO che nella quarta doglianza l'istante lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione in quanto la Commissione avrebbe erroneamente attribuito a ICM S.p.A. 7,670/10 punti per il sub-criterio A.1, senza considerare che uno dei due servizi di progettazione indicati dal concorrente si riferisce a un *"progetto esecutivo consegnato nel 2024, non ancora validato alla data di presentazione dell'offerta e rispetto al quale, quindi, non è possibile accertare la capacità professionale maturata"*;

CONSIDERATO che l'art. 15 del disciplinare, con riferimento al **sub-criterio A.1** (*"Professionalità e adeguatezza dell'offerta"*), prevede: *"Con riferimento all'attività di progettazione, il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare, per un massimo di due (2) servizi significativi, svolti negli ultimi dieci anni, la capacità professionale maturata nel condurre tutte le operazioni riguardo ai servizi oggetto del presente appalto, svolti dai progettisti del proprio staff o dai Progettisti Indicati per prestazioni attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori, nell'ambito di appalti classificati nella categoria oggetto di affidamento, ovvero "STRUTTURE" con ID Opere S.05 secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al D. M. 17/06/2016"*. Viene altresì precisato che ciascuna scheda illustrativa dovrà contenere una descrizione sintetica dell'intervento riportante le seguenti informazioni: *"nome della stazione appaltante, oggetto dell'intervento, CIG, CUP e*



localizzazione dell'intervento; ID opere, classi e categorie, importo dei lavori (complessivo e per ciascuna categoria di cui si compone il servizio); presenza e numero di varianti in corso d'opera; eventuale collaudo delle opere progettate; nel caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori riportare la quota parte di prestazioni svolte con la relativa specificazione delle attività effettivamente compiute";

RITENUTO che la suddetta clausola vada interpretata nel senso che i servizi "svolti" dall'operatore, spendibili come capacità professionale, sono quelli espletati e ultimati prima della data di scadenza dell'offerta. Dopo l'abrogazione dell'art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 (secondo il quale, ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, erano valutabili i servizi di architettura e ingegneria "iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando"), le Linee guida ANAC n. 1 e il Bando-tipo ANAC n. 3/2018, analogamente al Documento di consultazione del nuovo Bando-tipo n. 2/2023 (non ancora adottato), per ampliare la partecipazione, hanno fissato il principio della valutabilità, sia a fini partecipativi che premiali, dei servizi di progettazione "espletati", **referiti a contratti eseguiti, in data antecedente la pubblicazione del bando**. La comprova dell'avvenuto espletamento dell'incarico di programmazione è fornita mediante i documenti richiesti dalla stazione appaltante nella *lex specialis*, ad esempio il certificato rilasciato dalla stazione appaltante/ente concedente oppure il contratto corredato dalle fatture quietanzate. Non rileva, invece, che sia stata avviata la procedura di affidamento dei lavori e che l'opera oggetto di progettazione sia stata realizzata;

RITENUTO che anche nel caso in esame, in assenza di una diversa prescrizione della *lex specialis* di gara, vada seguito tale criterio ermeneutico, per cui, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio A.1, i concorrenti potevano indicare due servizi espletati negli ultimi dieci anni, ritenuti significativi della propria capacità professionale, senza essere tenuti ad indicare gli estremi dell'atto di validazione del progetto (non richiesto dal disciplinare neppure ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale). Le schede illustrative dovevano riportare: nome della stazione appaltante, oggetto dell'intervento, CIG, CUP e localizzazione dell'intervento; ID opere, classi e categorie, importo dei lavori; presenza e numero di varianti in corso d'opera; eventuale collaudo delle opere progettate; nel caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori riportare la quota parte di prestazioni svolte con la relativa specificazione delle attività effettivamente compiute;

RILEVATO che dalla relazione tecnica presentata da ICM S.p.A., si desume che, ai fini del sub-criterio A.1 (pagg. 3 e 4) sono stati indicati: 1) il Lower Churchill Project – Diga Muskrat Falls, svolto nel 2014-2016 da una Società di progettazione che fa parte del gruppo di lavoro (SWS Engineering); 2) la Diga Cumbidanovu sull'Alto Cedrino, la cui progettazione esecutiva è stata eseguita dai Progettisti SWS Engineering e O2H Engineering S.r.l.s. nel 2023-2024 per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. Con riferimento a tale secondo servizio di progettazione (ritenuto non valutabile dall'istante), nella scheda, viene precisato che i lavori sono in corso di realizzazione da ICM S.p.A. e che "i servizi sono stati eseguiti regolarmente con piena soddisfazione del Committente".

RILEVATO che la circostanza secondo cui la realizzazione dei lavori relativi alla diga Cumbidanovu è in corso, lascia intendere sia che l'incarico di progettazione è stato espletato sia che il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal Committente (posto che diversamente, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 36/2023, non sarebbe stato possibile procedere all'affidamento dei lavori);

RITENUTO che, in base agli elementi desumibili dalla scheda tecnica sopra riportata non si evincono circostanze tali mettere in discussione la valutazione svolta dalla Commissione, la quale, peraltro, non ha attribuito a ICM S.p.A. il massimo punteggio, ma 7,670 punti su 10, svolgendo una valutazione



complessiva su entrambi i servizi di progettazione e non solo sul secondo. Al riguardo, è dirimente osservare che la Società istante non ha evidenziato vizi sintomatici di una illogicità manifesta nell'attribuzione del punteggio, in particolare non ha dimostrato che i due progetti indicati nella propria offerta avrebbero meritato un punteggio maggiore rispetto alla controinteressata, non ha neanche dimostrato che (in caso di valutazione solo del primo servizio indicato da ICM) il punteggio di quest'ultima sarebbe stato inferiore. Si evidenzia, al riguardo, che il disciplinare non prevedeva l'attribuzione di un punteggio tabellare, ma rimetteva alla SA la valutazione discrezionale dei servizi in ragione della *"adeguatezza in termini tecnici ed economici e di complessità in relazione all'esperienza maturata relativamente all'ambito della progettazione di dighe, con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie dei calcestruzzi di massa e dei calcestruzzi strutturali"* e della *"adeguatezza in termini tecnici ed economici e di complessità in relazione all'esperienza maturata relativamente all'ambito infrastrutturale"*. Nessuno di questi profili è stato contestato dalla Società istante, la quale si è limitata ad affermare che il secondo servizio non era spendibile perché non è stata fornita la prova (non richiesta) sulla validazione del progetto. Pertanto, anche sotto tale profilo, l'istanza non merita accoglimento.

Il Consiglio

Ritiene che, per le ragioni sopra esposte, che il provvedimento di aggiudicazione oggetto di contestazione sia conforme alla normativa di settore, in quanto i motivi di doglianza sollevati dall'istante non meritano accoglimento.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 novembre 2024
Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente